

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/05/2021

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere titolare di n. 5 BFP ordinari della serie "Q/P", del valore di Lire 2.000.000 cadauno emessi tra l'agosto del 1986 e il giugno del 1987; - di aver chiesto il rimborso dei titoli; - di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli; - di rilevare che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale come da consolidato orientamento ABF deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 30/10/2020, non riscontrato dall'intermediario resistente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza e, in particolare, di vedersi riconoscere la complessiva somma di € 40.921,63.

Le controdeduzioni dell'intermediario sono state trasmesse secondo modalità irrituali da un indirizzo email non certificato.

### DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.



Il Collegio rileva che il ricorrente afferma di essere titolare di n. 5 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", emessi nell'anno 1986-1987, e lamenta il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei seguenti titoli la cui copia è versata in atti: - n. xxx.075, valore Lire 2.000.000, emesso il giorno 11/08/1986; - n. xxx.124, valore Lire 2.000.000, emesso il giorno 19/01/1987; - n. xxx.154, valore Lire 2.000.000, emesso il giorno 13/03/1987; - n. xxx.176, valore Lire 2.000.000, emesso il giorno 17/06/1987; - n. xxx.097, valore Lire 2.000.000, emesso il giorno 18/11/1986.

I buoni, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie da "P" a "Q/P" e dei tassi ma senza indicazioni per il periodo successivo al 20° anno.

Si rileva che i buoni risultano essere stati emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno.

I BFP sono stati già liquidati dall'intermediario all'odierno ricorrente e ad altri nominativi non aderenti al ricorso, in misura ritenuta non soddisfacente dalla parte ricorrente.

Preliminarmente, il Collegio rileva che, in merito alla clausola "con pari facoltà di rimborso", secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, in capo a ciascun cointestatario si configura un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/2018; Collegio di Napoli, n. 15085/2018; Collegio di Torino, n. 1165/2019 e 21818/2019; Collegio di Bologna, n. 15553/2017; Collegio di Bari, n. 21938/2018).

Anche il Collegio di Coordinamento si è, di recente, pronunciato sulla questione con la decisione n. 19782/2020, confermando l'orientamento già consolidatosi presso i Collegi territoriali ABF, e fatto proprio dalla precedente decisione del Coordinamento n. 22747/19, ribadendo il principio di diritto secondo il quale: «nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori».

Procedendo nel merito, per una completa disamina delle questioni giuridiche emerse nel contenzioso ABF con riferimento ai buoni fruttiferi postali recanti l'indicazione di tassi di rendimento difformi da quelli (successivamente o anteriormente) stabiliti dalla normativa, si richiama, innanzitutto, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013.

Si rileva sul punto che il D.M. del 13/06/1986, relativo alla «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 in data 28 giugno 1986), all'art. 6, comma 2, prevede che: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1986 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data».

Il citato D.M., difatti, istituì la serie "Q" a decorrere dal 01/07/1986 e prescrisse l'apposizione dei timbri con l'indicazione dei nuovi rendimenti per i buoni emessi utilizzando i vecchi modelli (serie "P") esclusivamente a partire da tale data.

Per i buoni emessi nei sei mesi precedenti (1.01.1986 – 30.06.1986), pertanto, non venne prevista alcuna annotazione o apposizione di timbri (indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento).

Uno specifico problema si pone per i buoni postali emessi, dopo il 30/06/1986.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 148/1986, difatti: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli



verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Dalla copia dei buoni depositati, il Collegio constata che, effettivamente, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986, sul retro dei buoni risulta essere stata apposta, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno, mentre non risulta modificata l'indicazione di sintesi riferita al 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno). Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, quindi, per certo in tutti i buoni per cui è controversia, una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando modificata l'originaria dicitura.

Con riferimento a tale specifica questione, il presente Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007, concorda nel ritenere che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. in tal senso, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

Infatti, essendo il decreto ministeriale modificativo dei tassi antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul retro del titolo (come nel caso di specie) e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, debba essere tutelato.

Nel caso in oggetto, il Collegio, pertanto, rileva che «nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo» in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, per cui è contestazione in questa sede, e «che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli» per il periodo successivo al 20° anno (Collegio di Torino, decisione n. 4876/2017).

Tale comportamento ha generato un affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, in relazione al periodo successivo al 21° anno, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia, così come introdotto dal D.M.13.06.1986 (sul punto ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013 cit.).

In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, difatti, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), trova un limite nell'ipotesi in esame in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi ha preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) successiva si connotasse per il fatto di disattendere e di sostituire il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata.

Il consolidato orientamento dei Collegi ABF è stato di recente confermato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, che su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, infatti, il Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quantificata da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi sul retro dei titoli per gli anni dal 21° al 30°.

Per tali ragioni, relativamente ai cinque buoni fruttiferi postali, serie "Q/P", emessi in data successiva al 30.06.1986, (salva la legittimità della variazione disposta con decreto ministeriale per i primi vent'anni) la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il periodo dal 21° al 30° anno secondo rendimenti originariamente previsti sul retro dei titoli medesimi (in senso conforme, Collegio di Torino, decisioni n. 14507/2017 e n. 4868/2017), come da condizioni apposte sulla stampigliatura originale, nel rispetto della normativa fiscale e comunque entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA